

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

## 4<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

### 4° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 17 OTTOBRE 1979

Presidenza del Presidente **SCHIETROMA**

#### INDICE

##### Disegni di legge in sede deliberante

« Modifica all'articolo 38 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica » (256)

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE, <i>f.f. relatore alla Commissione</i>	Pag. 17, 18, 19
DEL RIO, <i>sottosegretario di Stato per la difesa</i>	19
MARGOTTO (PCI)	18
PASTI (Sin. Ind.)	18

*I lavori hanno inizio alle ore 12,10.*

##### DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

« Modifica all'articolo 38 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica » (256)

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. L'ordine del giorno reca la

discussione del disegno di legge: « Modifica all'articolo 38 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica ».

In assenza del relatore, senatore Giust, riferirò io stesso alla Commissione sul disegno di legge.

Il testo al nostro esame venne approvato nel corso della passata legislatura e, in quell'occasione, la 1<sup>a</sup> Commissione espresse parere favorevole senza condizioni; quest'anno, invece, pur dando lo stesso parere, fa alcune considerazioni che, nel corso della passata discussione, erano state sollevate dal senatore Margotto. Do comunque lettura di tale parere:

« La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole, invitando la Commissione di merito a valutare se l'avanzamento previsto per gli ufficiali dall'articolo unico del disegno di legge non concreti una ipotesi di disparità di trattamento mediante il conferimento discrezionale delle funzioni del grado superiore ».

Il Governo allora disse che le disposizioni vigenti generano disparità di trattamento,

tenuto conto della diversità dei periodi di vacanza nei ruoli. A sua volta il senatore Pasti confermò la tesi del Governo. C'è da considerare anche — ma forse posso sbagliare — che, nell'attuale ordinamento, i reggimenti non ci sono più, pertanto i colonnelli si trovano nell'impossibilità di avere il comando.

Più precisamente dirò che col presente provvedimento si modifica l'articolo 38 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, per consentire il computo — in sede di avanzamento per la valutazione dei periodi di comando — del tempo trascorso nell'incarico, con il grado inferiore, da ufficiali giudicati idonei e iscritti nel quadro di avanzamento.

Dichiaro aperta la discussione generale.

P A S T I . Vorrei precisare il mio pensiero: sono certo che questa disposizione non turba e non produce disparità. La legge n. 1137 del 1955 — nata già vecchia e sulla quale tanti giustificati appunti sono stati fatti — prevede l'esigenza di periodi di comando in alcuni gradi per la promozione. Questa esigenza è molto difficile da soddisfare in quanto ci sono più ufficiali che reparti. Pertanto il provvedimento è necessario, ma è soltanto un tampone provvisorio; dovremmo, invece, cercare di rivedere tutta la materia e regolamentarla una volta per tutte, perchè si corre il rischio, in questa confusione di disposizioni non sempre allineate nella stessa direzione, che qualcuno venga danneggiato e qualche altro favorito. Quindi auspico che il Governo voglia finalmente arrivare a qualcosa di definitivo in materia di avanzamento, perchè — e i colleghi che hanno diretta esperienza militare potranno darmene atto — in certi casi è impossibile avere il reparto, con la conseguenza — altro grosso inconveniente — che per far fare il periodo di comando a tutti, o almeno alla maggior parte, si lascia permanere nel comando il minimo stabilito, cioè un anno, cosicchè è il reparto che fa le spese dell'addestramento del nuovo comandante: situazione quanto mai difficile e ambigua, creata proprio dalla legge del 1955.

M A R G O T T O . Nel riprendere la discussione non posso non sottolineare alcune valutazioni anche critiche. Al di là del merito e del contenuto del provvedimento, dobbiamo constatare, a distanza di parecchi mesi dall'occasione precedente, che il discorso più generale della riforma delle leggi sull'avanzamento, che è una esigenza riconosciuta da tutti compresi i capi di stato maggiore, è ancora una ipotesi, nemmeno messa sulla carta. E che questo sia esatto, lo dimostra il fatto che la legge n. 1137 ha avuto più di 20 provvedimenti integrativi che, se hanno dato risposta parziale ad alcuni problemi, ne hanno indubbiamente creati degli altri; e basta parlare con qualsiasi ufficiale per rendersi conto dello stato di malcontento generale.

Esprimendo la nostra astensione — con ciò riconfermando la nostra precedente posizione — ci auguriamo che il Governo voglia impegnarsi ad una sollecita riforma delle leggi sull'avanzamento. Questo è il dato politico emergente dalla discussione odierna. Io sono convinto che se è vero che con questo disegno di legge si riesce a soddisfare le esigenze di una cinquantina di ufficiali, è altrettanto vero che creiamo malcontento tra un ben maggior numero di ufficiali.

Concludo invitando il Governo a prendere in considerazione l'eventualità di chiudere definitivamente col metodo delle « leggine » e ad affrontare al più presto il nodo della riforma generale dell'avanzamento, che è una esigenza sentita ormai da tutte le parti politiche e non soltanto dalla nostra: sarebbe bene ormai individuare certe resistenze che non vengono avanti (se ci sono), perchè il non farlo danneggia soprattutto le Forze armate, ma anche il lavoro del Parlamento: spesso, infatti, (ne sono certo) ci troviamo di fronte a voti diversi soltanto per motivi di disciplina e non per convinzione.

P R E S I D E N T E , *f.f. relatore alla Commissione*. Ritengo che il sollecito al Governo contenuto nell'auspicio formulato sia dal senatore Pasti che dal senatore Mar-

4<sup>a</sup> COMMISSIONE

4° RESOCONTO STEN. (17 ottobre 1979)

gotto, possa essere fatto proprio dalla Commissione.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

**D E L R I O**, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Signor Presidente, onorevoli senatori, non posso che confermare in questa sede le risposte date dal sottosegretario Mazzola, nel corso della precedente discussione, alle obiezioni del senatore Margotto. Anche questa mattina, prima di venire qui in Senato, gli uffici mi hanno confermato che il presente disegno di legge non crea assolutamente disparità di trattamento, ma va invece nel senso opposto.

Davanti alla Commissione prendo impegno di riferire al Ministro l'esigenza manifestata poc'anzi di approntare al più presto la legge di riforma dell'avanzamento, al fine di evitare disparità che molto spesso vengono accentuate proprio dall'approvazione di provvedimenti tampone come questo. Questo provvedimento però, torno a ripeterlo, non crea nuove disparità, ma ne elimina invece alcune.

**P R E S I D E N T E**, *f.f. relatore alla Commissione*. Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo unico. Ne do lettura:

*Articolo unico.*

All'articolo 38 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, è aggiunto in fine il seguente comma:

« Ai fini del computo dei periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche previsti per ciascun grado, sono validi anche i periodi compiuti nell'incarico con il grado inferiore dagli ufficiali giudicati idonei ed iscritti in quadro di avanzamento ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico.

**È approvato.**

*I lavori terminano alle ore 12,30.*

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il Direttore: Dott. GIOVANNI BERTOLINI*